

NOTA INFORMATIVA SU ONERI E IMPEGNI FINANZIARI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

RENDICONTO 2023

(Art. 62, co. 8 del D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, modificato dall'art. 3 della L. n. 203/2008 e dall'art. 1, co. 572 della L. n. 147/2013)

IL QUADRO NORMATIVO

La materia è disciplinata a livello statale dall'art. 41 della L. n. 448/2001 e dal relativo regolamento attuativo di cui al D.M. n. 389/2003 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'obiettivo di garantire il contenimento del costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti della finanza pubblica.

A livello regionale e locale, è successivamente intervenuto l'art. 62 del D.L. n. 112/2008 recante "Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali", oggetto di numerosi e successivi aggiornamenti. Infatti, oltre alle modifiche apportate dalla legge di conversione (L. n. 133/2008), lo stesso è stato sostituito dall'art. 3, co. 1 della L. n. 203/2008 con decorrenza dal 1° gennaio 2009 e, infine, modificato dall'art. 1, co. 572 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

Nel ribadire che le nuove norme costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica – ai sensi degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione – la normazione del succitato art. 62 stabilisce che alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e agli Enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera e che la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta anni, né inferiore a cinque anni.

Lo stesso articolo fa divieto agli enti di cui sopra di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati; di procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere; nonché di stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate, con una serie di esclusioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater (riguardanti estinzioni anticipate, riassegnazioni, ristrutturazioni e perfezionamento di contratti derivati esistenti, ecc.).

Infine, il comma 8 conferma l'obbligo per gli stessi enti di allegare, non solo al bilancio di previsione ma anche al bilancio consuntivo, una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari e da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

I CONTRATTI IN DERIVATI NELL'ANNO 2023

Alla data del 31.12.2023, nonché alla data di redazione del presente allegato, non risultano in vigore contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata, come da seguente nota informativa di riepilogo:

NOTA INFORMATIVA	
Contratto n.	//
Tipo di contratto	//
Inizio Contratto	//
Termine Contratto	//
Importo oneri ed impegni finanziari anno 2023	//